



DIVENTARE DOCENTI

*Sintesi del decreto sulla formazione iniziale e sul reclutamento**

Questo percorso di formazione e di reclutamento, che inizierà nel 2006-2007, avrà la stessa durata – e le stesse tappe – per tutti i docenti del sistema di istruzione e di formazione.

LAUREA BREVE TRIENNALE

LAUREA MAGISTRALE o DIPLOMA ACCADEMICO

L'ingresso ai corsi biennali degli Atenei o delle Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica è selettivo: il numero dei 'posti' verrà stabilito con decreto dal Ministro del MIUR sulla base delle necessità rilevate in sede regionale e maggiorate del 30%;

i crediti sono complessivamente 120; per i docenti della secondaria di 1° grado e del secondo ciclo il numero massimo di crediti per l'area pedagogico professionale è pari al 25%; è prevista la frequenza di laboratori e la partecipazione ad attività di tirocinio con valutazione finale del docente dell'istituzione scolastica;

*il conseguimento della **laurea abilitante** o del **diploma accademico abilitante** risulta conseguente a: 1) valutazione positiva del tirocinio; 2) discussione della tesi; 3) superamento di un Esame di Stato con una Commissione che vede la presenza di docenti universitari o delle Istituzioni di Alta Formazione e docenti delle Istituzioni scolastiche e formative "designati" dal Dirigente regionale.*

ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE

L'Albo regionale è l'insieme delle graduatorie formate sulla base del voto conseguito all'Esame di Stato. Le graduatorie della scuola dell'infanzia e quelle della scuola primaria saranno uniche, le graduatorie della secondaria di 1° e di 2° grado saranno strutturate per classi di abilitazione.

ANNO DI APPLICAZIONE

L'Ufficio scolastico regionale assegna i docenti alle scuole sulla base delle loro esigenze; i docenti stipulano con il Dirigente un Contratto di inserimento formativo al lavoro avente le caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo determinato definito dal contratto; i docenti insegnano sotto la supervisione di un tutor designato dal Collegio Docenti e svolgono – in aggiunta al normale orario di servizio- attività formative nei Centri di Ateneo o interateneo(1); al compimento dell'anno di formazione il Comitato per la valutazione del servizio vigente formula un giudizio ed attribuisce al neo-docente un punteggio basato sugli elementi forniti dal tutor e sulla discussione di una relazione documentata tenuta dal -docente sulle esperienze ed attività svolte.

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI

L'accesso ai ruoli avviene con "concorsi per titoli ed esami" a cadenza "almeno triennale"; ai vincitori di concorso verrà destinato il 50% dei posti disponibili e vacanti; il restante 50% sarà destinato allo scorrimento delle graduatorie permanenti; apposito decreto regolerà le modalità di 'recupero' dei laureati con l'ordinamento previgente: per essi è prevista la determinazione delle "modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi" abilitanti biennali; per gli stessi è prevista l'attivazione di "ulteriori titoli abilitanti"; non viene fatto alcun cenno al destino dei sissini.

* Decreto Legislativo 227 del 17/10/2005 (G.U.: 4/11/2005): Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n° 53.

1. Apposite strutture deputate alla formazione degli insegnanti iniziale e in itinere, alla formazione degli insegnanti interessati ad assumere specifiche funzioni, alla formazione dei formatori e alla ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento).